# STATUTO DELLA "ASSOCIAZIONE LYME ITALIA E COINFEZIONI"



Articolo 1: COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, l'associazione denominata

## "ASSOCIAZIONE LYME ITALIA E COINFEZIONI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO – ENTE DEL TERZO SETTORE"

L'Associazione potrà fare uso della denominazione in forma abbreviata "ASSOCIAZIONE LYME ITALIA E COINFEZIONI ODV-ETS".

La denominazione, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato - ente del Terzo settore o l'acronimo ODV-ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

- L'Associazione ha sede legale in Monza.
- L'Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili né direttamente né indirettamente.
- L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con deliberazione dell'Assemblea degli associati.
- L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

## Articolo 2: FINALITÀ

- L'Associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed, in particolare, si propone di:
- diffondere la conoscenza della malattia di Lyme e relative coinfezioni, attraverso l'organizzazione di eventi, campagne di informazione per la cittadinanza, corsi di aggiornamento professionale per il personale sanitario addetto alla prevenzione, alla diagnosi, alla cura e all'assistenza;
- informare sui progressi scientifici raggiunti in Italia e all'estero in merito a questa malattia, divulgare le informazioni a carattere scientifico con costante aggiornamento;
- mantenere e promuovere i rapporti con le organizzazioni e/o associazioni internazionali aventi le medesime finalità, creando una rete di comunicazioni internazionali di reciproca utilità;
- 4. supportare i malati nel riconoscimento e nella tutela del diritto ad una corretta diagnosi e ad una cura adeguata della malattia;

- 5. supportare il malato e la famiglia nel percorso che porta al riconoscimento della malattia come patologia inserita nell'elenco delle malattie rare;
- supportare i malati nel riconoscimento e nella tutela del diritto all'istruzione, al lavoro ed all'assistenza psicologica;
- 7. promuovere il riconoscimento sociale e istituzionale della malattia di Lyme;
- promuovere raccolta fondi, attraverso attività ed eventi per sostenere progetti di ricerca connessi a questa malattia e alle patologie correlate.

## Articolo 3: ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'associazione esercita in via esclusiva o principale, in favore di terzi, una o più attività di interesse generale, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, aventi ad oggetto:

- interventi e servizi sociali;
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e
  degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari
  opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto
  solidale.

## Articolo 3bis - ATTIVITA' DIVERSE

- L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 3, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:
- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'accettazione di eredità e lasciti, l'assunzione di prestiti e mutui a breve o a lungo termine, l'acquisto di proprietà o di altro diritto reale su beni immobili, la stipula di contratti e/o obbligazioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con soggetti pubblici o privati, che siano considerate opportuni e utili per il raggiungimento degli scopi della Associazione;
- b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

- c) partecipare ad Associazioni, Enti, Istituzioni e comunque soggetti pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
- d) organizzare corsi di formazione, stage, anche internazionali, e scambi culturali;
- e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, della discografia, degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità;
- f) organizzare mostre, seminari, convegni, giornate di studio, rappresentazioni, concerti od eventi in genere, sempre nell'ambito degli scopi di cui all'Art. 2 del presente Statuto;
- g) istituire premi e borse di studio;
- h) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque possedente;
- i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

L'associazione svolge le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

## Articolo 4: ASSOCIATI

Possono essere Associati coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno nominati tali con delibera del Consiglio Direttivo su richiesta degli interessati.

Possono divenire Associati tutti coloro che abbiano compiuto 18 anni e che condividendone gli scopi, intendono impegnarsi a titolo gratuito per la loro realizzazione, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura. Possono divenire Associati anche coloro che abbiano un'età inferiore a 18 anni su richiesta scritta e firmata dal genitore che esercita la patria potestà e/o da colui che esercita la tutela legale.

Gli Associati sono tenuti al versamento della quota associativa e/o della quota di iscrizione annuale previste e fissate dal Consiglio Direttivo. Ai fini della presente norma si deve avere riguardo all'anno solare (01 gennaio – 31 dicembre).

Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili. La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul Fondo Comune dell'Associazione.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno. Il mancato pagamento delle quote sociali anche per un solo anno comporta la decadenza dalla qualifica di associato. L'Associato che ricopre cariche nell'Associazione è tenuto a dimettersi prima della sua immissione in lista elettorale, nel caso intenda presentarsi candidato nelle elezioni politiche o amministrative. Nel caso ciò non avvenga decade dalla carica automaticamente dalla data di iscrizione nelle liste elettorali. Ciascun Associato maggiore di età ha diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello Statuto, per la nomina degli organi associativi e per ogni altra materia riservata dal presente Statuto all'assemblea; ha inoltre diritto di essere eletto alle cariche sociali. Le cariche sociali possono essere rivestite unicamente da associati maggiorenni in regola con l'iscrizione.

Tutti gli Associati hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento dell'Associazione, ove approvato.

Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione dell'associato alla vita associativa.

## Articolo 5: SOSTENITORI E MEMBRI ONORARI

Sono Sostenitori dell'Associazione, non entrando a far parte della medesima, le persone fisiche, giuridiche e gli Enti od Istituzioni che, condividendo le finalità dell'Associazione, vogliano ad essa contribuire. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire con propria deliberazione la suddivisione dei Sostenitori per categorie di contribuzione all'Associazione. Essi saranno nominati tali con delibera del Consiglio Direttivo.

Sono Membri Onorari dell'Associazione, non entrando a far parte della medesima, gli studiosi e le personalità che abbiano dato particolari contributi allo sviluppo ed alla promozione della cultura, nonché coloro che, per aver contribuito finanziariamente o svolto particolari attività a favore dell'Associazione medesima, ne hanno sostenuto le attività ed acquisito particolari benemerenze per la sua promozione e valorizzazione. Essi saranno nominati tali con delibera del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può nominare, scegliendolo tra i Membri Onorari, un Presidente Emerito dell'Associazione. Egli può spendere la propria qualifica all'esterno dell'associazione. Il Presidente Emerito, partecipa all'Assemblea con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo.

Il Presidente Emerito partecipa al Consiglio Direttivo con funzioni consultive e propositive.

La carica di Presidente Emerito non ha scadenza.

## Articolo 6: PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

a) per morte;

- b) per mancato pagamento della quota associativa ai sensi dell'art. 4;
- c) per recesso;
- d) per esclusione.

RECESSO: L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente. Il recesso ha efficacia automatica a far data dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui il recesso è stato comunicato fatta salva diversa determinazione assunta dall'assemblea nei modi e termini di cui al paragrafo che segue.

ESCLUSIONE: L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, decide inappellabilmente l'esclusione di associati con propria deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei membri, in prima convocazione, e con la maggioranza dei presenti, in seconda convocazione, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti deliberati dagli organi direttivi dell'Associazione ovvero previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
- condotta incompatibile con le finalità dell'Associazione;
- violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul Fondo comune dell'Associazione.

## Articolo 7: VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni stabilite anche annualmente dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Il tutto nei limiti e in rispetto a quanto previsto dall'art. 17 D.Lgs 117/2017.

## Articolo 8: RISORSE ECONOMICHE

- L'Associazione trae le risorse per il suo funzionamento, per lo svolgimento della propria attività ed il raggiungimento dei suoi scopi da:
- quote e contributi versati dagli Associati;
- conferimenti deliberati dagli organi dell'Associazione o previsti dallo Statuto;
- contributi di soggetti privati, compresi i contributi dei sostenitori;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive del tutto marginali;
- proventi derivanti da attività di raccolta fondi, nei termini previsti dall'art. 2 punto 8 di questo Statuto.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale.

- Il Fondo patrimoniale sociale è costituito da:
- a) beni immobili e mobili registrati o non;
- b) donazioni, lasciti o successioni;
- c) azioni, obbligazione ed altri titoli pubblici e privati;
- d) liquidità.

Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione delle risorse economiche e su eventuali investimenti realizzabili con parte delle stesse, nonché sulla destinazione delle rendite. In ogni caso, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione può acquistare beni mobili registrati o non registrati, nonché beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Può inoltre accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo Statuto.

## Articolo 9: ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio dell'esercizio conclusosi il 31 dicembre antecedente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio avverrà entro il 30 giugno.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 2, del D.Lgs. 117/2017, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'articolo 3bis del presente statuto, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 1, del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea approverà il bilancio sociale, redatto ai sensi di legge.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 2, del D.Lgs. 117/2017, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati dovranno essere in ogni caso pubblicati annualmente e tenuti aggiornati nel proprio sito internet.

L'Associazione redige le scritture contabili nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, sostenitori, membri

onorari, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## Articolo 10: LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

La Associazione deve tenere:

- a) il libro degli Associati, dei Sostenitori e dei Membri Onorari;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- L'Associazione deve inoltre tenere il registro dei Volontari, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

Gli associati, i sostenitori ed i membri onorari hanno diritto di esaminare i libri, previa richiesta inoltrata al Consiglio Direttivo.

#### Articolo 11: ORGANI

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Vice Presidenti;
- l'Organo di Controllo.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'Organo di Controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

## Articolo 12: ASSEMBLEA - Composizione e competenze

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati che sono in regola con l'iscrizione, e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, dai sostenitori e dai membri onorari.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti eventualmente indicati nell'avviso di convocazione.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

All'Assemblea ordinaria compete:

- la discussione e l'approvazione delle relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere;
- la discussione e l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo dell'esercizio;
- il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
- l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- la nomina e revoca, ove previsto, dell'Organo di Controllo ovvero il revisore legale dei conti, ai sensi del presente Statuto;
- l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- eventuali altri argomenti che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre all'Assemblea;
- la discussione e delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

All'Assemblea straordinaria compete:

- l'approvazione e la modifica dello Statuto sociale;
- la delibera sulla esclusione degli Associati;
- la delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio;
- la delibera sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

## Articolo 13: ASSEMBLEA - Convocazione e quorum

L'Assemblea è convocata, senza indugio, dal Presidente del Consiglio Direttivo su deliberazione del Consiglio stesso oppure su richiesta di un decimo degli associati.

La convocazione avviene, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno quindici giorni di preavviso. In casi di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli associati sette giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il diritto di voto è riservato agli associati maggiorenni, in regola con l'iscrizione ed i pagamenti della quota associativa, ed iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Sono ammesse le deleghe ma nessun associato può riceverne più di tre. La delega deve essere scrittà e deve contenere la menzione che l'operato, ivi comprese le manifestazioni di voto, effettuato in forza della delega deve aversi per dato ed approvato, senza diritto di contestazione dello stesso.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con Rintervento, anche per delega, di almeno metà degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria e straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e deliberano, l'assemblea ordinaria con la maggioranza assoluta dei presenti, mentre l'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è presidente del Consiglio Direttivo in carica; in sua mancanza, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

Chi presiede la riunione designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.

Le manifestazioni di voto potranno essere espresse con voto palese o per scrutinio segreto a seconda di come il Presidente dell'Assemblea deciderà volta per volta.

L'Assemblea potrà essere tenuta anche senza necessità della presenza fisica degli associati ma utilizzando strumenti tecnici e/o informatici che consentano di seguire in diretta l'assemblea e di esprimere, sempre in diretta, la manifestazione di voto.

Le delibere sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea.

## Articolo 14: CONSIGLIO DIRETTIVO - Composizione e convocazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre membri ad un massimo di nove, compreso il Presidente, sempre in numero dispari.

I membri del Consiglio direttivo dovranno essere scelti tra coloro che hanno diritto di voto all'Assemblea. Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici diretti.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.

In ogni caso, almeno uno dei membri del Consiglio dovrà essere scelto tra persone affette dalla malattia di Lyme o che ne siano state affette.

I membri del Consiglio Direttivo possono perdere la carica per morte, dimissioni, perdita dei requisiti, altri casi previsti dal presente statuto o revoca.

La revoca che può essere proposta da anche un solo membro del Consiglio, dovrà essere motivata da comprovati motivi e deliberata dal Consiglio Direttivo medesimo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante l'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro cooptazione con altro membro, scelto a maggioranza assoluta dei consiglieri superstiti tra i soggetti che hanno i requisiti necessari. Esso resterà in carica sino alla successiva Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente per lo meno una volta a trimestre e comunque qualora ne ravveda l'opportunità, ovvero su richiesta di tre membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d'urgenza, la convocazione può essere inviata due giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Per la validità delle riunioni del Consiglio direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per le modalità di svolgimento delle riunioni del Consiglio direttivo si deve avere qui richiamato l'art. 13 comma 10 del presente statuto.

## Articolo 15 CONSIGLIO DIRETTIVO - Poteri

Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi associativi e la gestione della sua attività, potendo istituire uffici o individuare e nominare responsabili per settori di attività, comitati o commissioni.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente ed almeno un Vice Presidente dell'Associazione. A quest'ultimo il Consiglio Direttivo potrà affidare di propria iniziativa gli incarichi sociali ritenuti necessari al regolare svolgimento dell'attività associativa. Il Consiglio Direttivo, inoltre, potrà nominare altri Vice-presidenti, anche per incarichi di carattere temporaneo, fissandone la durata.

Il Consiglio Direttivo delibera la quota di iscrizione e/o la quota associativa annuale dovuta da ogni associato e svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto ovvero dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, in particolare, stabilisce ed attua i programmi di attività, stabilisce ed approva i regolamenti interni, fissa gli ordini del giorno dell'Assemblea, determina ed attua gli investimenti e le erogazioni, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo, attua le delibere dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo, ove opportuno, designa un Direttore generale, anche tra estranei, determinandone funzioni, natura e durata dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo, ove opportuno, designa un Tesoriere ed un Segretario, anche tra estranei, determinandone funzioni, natura e durata dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo può delegare con propria deliberazione parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri.

Tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo devono essere prese a maggioranza assoluta dei suoi membri, senza possibilità di delega di voto.

Le delibere sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente.

L'adunanza viene diretta dal Presidente o dal Vice Presidente incaricato.

## Articolo 16: IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo, nominato ai sensi dell'art. 15, è anche Presidente dell'Associazione ed esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione.

Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni ed attribuzioni, nessuna esclusa, competono al Vice-presidente. In caso di nomina di due o più Vice-presidenti tali funzioni e attribuzioni competono al Vice-presidente più anziano.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed agli associati.

Lo stesso agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Con l'autorizzazione del Consiglio direttivo egli può delegare, anche in parte, la legale rappresentanza e la capacità di resistere o agire in giudizio, nominando avvocati, ad altri membri del Comitato Direttivo e/o ai Presidenti dei comitati regionali.

Egli cura il funzionamento amministrativo dell'Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri eventualmente delegategli dal Consiglio.

Il Presidente esprime e manifesta all'esterno l'Associazione nelle sue varie espressioni ed attività.

Ha la firma libera per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Può essere sfiduciato dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi. Può perdere la carica nei casi e modi di cui all'art. 14.



#### Articolo 17: L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea, ove ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'articolo 30 c. 2 D.Lgs. 117/2017, nomina un Organo di Controllo, anche monocratico, che resta in carico per 5 (cinque) anni. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora siano raggiunti i limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea provvederà alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### Articolo 18: SEDE E LOGO

La sede legale dell'associazione è in Monza.

Il simbolo dell'Associazione è la sintesi grafica di quattro elementi che vogliono essere rappresentativi della malattia di Lyme e le sue coinfezioni:

- il fiocco verde (che convenzionalmente) rappresenta la malattia di Lyme;
- un omino fortemente stilizzato;
- la zecca (uno dei primi vettori riconosciuti della patologia):
- la scritta.

L'omino stilizzato di colore verde che si svincola dalla stretta di un fiocchetto anche lui verde quasi ad indicare la ferma volontà di voler uscire dall'infezione; sottostante viene riportata la scritta "associazione Lyme Italia e coinfezioni" in caratteri minuscoli di colore verde in gradazione. Si è voluto riservare un posto a uno dei più comuni vettori "la zecca" in colore viola (associato anche nell'immaginario collettivo al male e all'oscurità) in maniera irrispettosa delle proporzioni quasi a voler "ridicolizzare" ma non "banalizzare" l'oggetto, in alcuni casi, di tanta sofferenza.

Il messaggio che si è voluto veicolare sia con le forme che con il colore è fortemente positivo, di luce e di speranza.

#### Articolo 19: DECENTRAMENTO

Il Consiglio Direttivo può delegare a gruppi di almeno tre associati per Regione, la creazione di Comitati Regionali tra gli associati della Regione medesima, per studiare ed attuare iniziative dell'Associazione a carattere regionale, previo benestare del Consiglio direttivo.

I Comitati Regionali rimangono in carica per tre anni a decorrere dalla loro nomina.

I Comitati Regionali, che potranno usufruire del nome e del logo dell'Associazione, sulla base di apposita convenzione da stipularsi con l'Associazione, costituiscono esclusivamente delle articolazioni periferiche operative dell'Associazione senza alcuna autonomia fiscale, giuridica, patrimoniale e contrattuale, svolgono le attività di volontariato previste dal presente statuto e dai regolamenti associativi.

I Comitati Regionali sono tenuti a rendere conto della loro attività al Consiglio direttivo con cadenza semestrale.

#### Articolo 20: SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea, ad altri enti del Terzo settore che svolgano finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

## Articolo 21 CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

## Articolo 22: NORMA TRANSITORIA

Gli organi dell'Associazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione, anche inferiore nel numero a quanto previsto dal presente statuto, determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

## N. 21.651 di Repertorio

Estratto conforme alle risultanze del libro Assemblee Socie della ' "ASSOCIAZIONE LYME ITALIA E CONFEZIONI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO – ENTE DEL TERZO SETTORE" con sede in Monza, via Masaccio n. 16, codice fiscale: 94632980150.

Detto libro, bollato venne vidimato inizialmente dal sottoscritto Notaio in data 29 febbraio 2016 repertorio n. 13.276.

Il presente estratto si compone di diciassette facciate.

Milano, li' 21/10/2020 (ventuno ottobre duemilaventi)